

ASSOCIAZIONE CULTURALE INFORMATICA

PESCARALUG

STATUTO

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E' costituita l'associazione culturale informatica denominata "PESCARALUG" (**Pescara Linux Users' Group**).

Art. 2

L'associazione ha sede in Pescara in viale Vittoria Colonna, 106 (c/o famiglia Politi).

Art. 3

L'associazione, senza discriminazione di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per scopo lo svolgimento di attività sociali, culturali e informatiche. Particolare importanza verrà dato al tema del Software Libero nel territorio locale. Ogni finalità verrà perseguita in un'ottica di continuo sviluppo della libertà di comunicazione e informazione. Tra le sue finalità istituzionali l'associazione promuove e organizza iniziative di qualsiasi genere ed in particolare attività quali:

- laboratori didattici, corsi, seminari, cineforum, convegni di studio e formazione e di divulgazione, progetti di ricerca, pubblicazione di documenti, produzione di materiale audio-visivo nei campi della fotografia, del cinema, della musica e dell'arte in generale;
- manifestazioni rivolte al più vasto pubblico: feste, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi;

Per lo svolgimento di queste attività l'associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici o Privati.

L'associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni impegnate con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

L'associazione potrà compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che il direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo

sociale, nei limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti per le associazioni prive di scopo di lucro.

Titolo II **GLI ASSOCIATI**

Art. 4

L'Associazione ha struttura aperta, è pertanto possibile l'ammissione di tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta.

Gli associati, all'interno dell'Associazione, si impegnano a rispettare le regole del corretto vivere civile ed ad evitare di tenere comportamenti tali da mettere a rischio l'incolumità di cose e/o persone: per tali casi, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma III, cc., il Consiglio del Direttivo può (con decisione presa con numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei componenti) far decadere l'associato da tale qualifica, allontanarlo dai locali dell'Associazione ed impedirvi l'accesso.

L'associato esonera espressamente l'Associazione da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivargli da atto, fatto od omissione di altri associati o di terzi, sia da qualsivoglia responsabilità per danni.

Art. 5

L'Associazione si compone di tre distinte categorie di associati:

- Ordinari
- Sostenitori
- Onorari

Art. 6

Qualunque persona fisica può chiedere di diventare Associato Ordinario, purché avente capacità di agire e purché non sia stata già espulsa in passato dall'associazione per le motivazioni espresse nell'art. 4.

Il Socio Ordinario può esprimere il proprio voto nell'Assemblea degli associati.

Oneri del Socio Ordinario sono:

- versare la quota associativa annuale
- contribuire operativamente all'attività dell'Associazione

Art. 7

Qualunque persona fisica può chiedere di divenire Socio Sostenitore; purché avente capacità di agire e purché non sia stata già espulsa in passato dall'associazione per le motivazioni espresse nell'art. 4.

Il Socio Sostenitore è tenuto al versamento della quota associativa annuale, ha

diritto di partecipare ai corsi di formazione interni, di esprimere il proprio parere dinnanzi all'Assemblea degli associati, ma non ha diritto di voto e la sua presenza non è necessaria per il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo. Il parere eventualmente espresso non è vincolante.

Art. 8

L'Assemblea degli associati può nominare gli associati Onorari, come riconoscimento per aver svolto nel corso di un prolungato periodo di tempo complesse ed articolate attività sociali meritevoli di apprezzamento, aver contribuito in modo chiaro ed inequivocabile ad accrescere la stima ed il prestigio dell'associazione e fornito agli associati un valido contributo formativo. Qualunque persona fisica può divenire Socio Onorario; se il richiedente non ha capacità di agire, la richiesta dev'essere accompagnata dal consenso espresso del tutore ex lege. Il Socio Onorario può partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, può frequentare i locali dell'associazione, non può esprimere diritto di voto nell'Assemblea degli associati ed è esonerato dalla contribuzione della quota associativa annuale. Il Socio Onorario può esprimere il proprio parere dinnanzi all'Assemblea degli associati, ma non ha diritto di voto e la sua presenza non è necessaria per il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo. Il parere eventualmente espresso non è vincolante.

Art. 9

Gli associati, al momento della domanda di ammissione, dichiarano di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente statuto, e viene loro consegnata la tessera dell'associazione.

Art. 10

Gli associati accettano di ricevere le Comunicazioni e Notifiche inerenti l'attività e la vita dell'Associazione a mezzo posta elettronica (anche non certificata) e mailing list dell'associazione.

A tale scopo ogni associato è tenuto a comunicare all'Associazione un indirizzo e-mail attivo ed ogni eventuale modifica dello stesso. L'Associazione non risponde di eventuali non pervenute convocazioni dell'assemblea o di eventi, corsi ed attività in generale, qualora l'associato abbia comunicato un indirizzo e-mail errato, disattivato o non utilizzato.

Art.11

Il mancato versamento della quota associativa annuale produce l'immediata decadenza dalla qualifica di associati.

Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento dalla qualifica di associato se non hanno assunto l'obbligo di parteciparvi per un tempo determinato, ex art. 24 c.c..

In ogni caso il recesso deve essere esercitato con comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo e-mail all'indirizzo soci@pescaralug.org.
La perdita della qualifica è immediata e trova applicazione il comma IV dell'art. 24, c.c..

Titolo III

ORGANIZZAZIONE INTERNA: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 12

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea degli associati.
L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati Ordinari, ai quali è attribuito uno ed un unico voto pro capite, fatta salva la possibilità di delega di voto.

Art. 13

In prima convocazione l'Assemblea degli associati è regolarmente costituita se è presente la metà degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea degli associati è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; fatta eccezione per quelle inerenti a:

- modifica dello Statuto o dell'Atto costitutivo
- scioglimento dell'Associazione

le quali richiedono numero di voti favorevoli pari ai 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto oltre l'approvazione del consiglio del direttivo presa con voti favorevoli pari a 3/4 (tre quarti) i componenti dello stesso.

Art. 14

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno per deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, nonché per l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, inoltre, si riunisce in sessione Straordinaria ogni qualvolta sia convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea cura e coordina le manifestazioni, i corsi e tutti gli eventi cui partecipa l'Associazione.

I Verbali d'Assemblea sono redatti nell'apposito Libro dei Verbali e diffusi a mezzo mailing list per conoscenza.

Art. 15

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è regolarmente convocata con Avviso dato agli associati aventi diritto di voto almeno 3 giorni prima della data della stessa con le modalità di cui all'art. 10.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE INTERNA: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

L'Assemblea degli associati sceglie tra gli associati Ordinari i componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere, oltre che Consiglieri nella misura che più ritiene opportuna.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide laddove siano presenti almeno 2 membri dello stesso, fra cui il Presidente od il segretario.

Art. 18

Il Consiglio direttivo:

- dura in carica per l'anno solare, e comunque fino al rinnovo
- redige il bilancio consuntivo e prepara il bilancio preventivo
- determina ogni anno la quota associativa per Soci Ordinari e Soci Sostenitori
- indice l'Assemblea Ordinaria degli associati, anche a seguito di consultazione online.
- indice l'Assemblea Straordinaria degli associati laddove ne ravvisi l'opportunità, ovvero su richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.
- la persona del Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei soggetti giuridici esterni all'Associazione
- se decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea entro 15 giorni.
- delibera l'esclusione degli associati, e/o l'allontanamento, nei casi previsti dall'articolo 5, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma III, c.c..

Art. 19

Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo può lasciare la propria carica ad nutum, previa comunicazione scritta da presentare al Presidente, od in mancanza ad altro membro del Consiglio Direttivo; la decadenza sarà immediata; tale decadenza non implica la perdita della qualifica di associato.

Titolo V *PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO*

Art. 20

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative dei singoli associati e dai beni mobili od immobili che siano oggetto di donazioni, lasciti o successioni degli associati, di terzi o di Enti.

Art. 21

L'associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 22

I libri sociali sono liberamente consultabili da tutti gli associati presso la sede dell'associazione. Anche il rendiconto economico e finanziario dovrà essere messo a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione non meno di 30 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo.

Art. 23

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI *DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 24

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge.